

ATTO FINALE

AF/CE/EG/it 1

I plenipotenziali:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate "Comunità"

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato "Egitto",

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto

Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune sulla protezione dei dati.

I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunità europea:

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 11 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 19 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 21 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 34 dell'accordo.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 14

Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro un anno dalla firma del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 18

In caso di difficoltà inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si può ricorrere, all'occorrenza, alle procedure di consultazione tra le Parti.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 34

Le Parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentirà di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2. Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terrà conto delle regole di concorrenza dell'Unione europea.

Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficoltà le Parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 37 E SULL'ALLEGATO VI

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how".

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 39

Le Parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse può chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1

Le Parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potrà eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Le Parti concordano che sarà garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui è previsto lo scambio di dati a carattere personale.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 11

Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunità è disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto.

Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunità non si oppone all'adozione di dette misure purché sussistano le necessarie condizioni.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 19

Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunità alle Isole Canarie, sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 21

Su richiesta dell'Egitto, la Comunità è disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 34

La Comunità dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.

La Comunità dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valuterà tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ E L'EGITTO
RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ
DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI,
DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10
DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

A. Lettera della Comunità

Signor ,

tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.

L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- 4#** il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- 4#** il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;

- 4# il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- 4# i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani;
- 4# sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- 4# qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari.

La prego di confermarmi se il Suo Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

B. Lettera dell'Egitto

Signor ,

Mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.

L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- 4#** il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- 4#** il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;

- 4# il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- 4# i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani;
- 4# sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- 4# qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari.

La prego di confermarmi se il Suo Governo è d'accordo su quanto precede."

Mi prego comunicarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della
Repubblica araba d'Egitto
